



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 55

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 9854

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Ass. giust.
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Ass. giust.
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Ass. giust.

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri ORLANDINI MAURO, BONACINI SIMONA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 6 dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2023".

A differenza del punto precedente dove non è cambiato niente, questo è oggettivamente il punto su cui vi è chiaramente un risvolto anche di carattere politico ma c'è lo siamo detti anche nella precedente riunione durante lo scorso consiglio: la redazione del bilancio di previsione che poniamo in votazione oggi è figlia del tempo in cui è stato redatto il bilancio di previsione, con le conoscenze che si sapevano sul bilancio di previsione e le conoscenze o le non conoscenze rispetto a quelle che sarebbero state o saranno, perché alla data attuale, ancora la legge di bilancio non è stata ancora approvata, tra l'altro la notizia di oggi pomeriggio è stata posticipata la data della redazione del bilancio di previsione sintomo che nonostante la forzatura sul metodo su cui tornerò tra poco non tutti i comuni che l'hanno fatta ad arrivare alla data del 31/12, di conseguenza va considerato che il bilancio di previsione vada considerato soprattutto come figlio del suo tempo ma soprattutto figlio delle conoscenze di quel momento.

Noi oggi che siamo alla data del 21 dicembre portiamo l'approvazione di un documento che ha già oltre due mesi e di cui abbiamo già le conoscenze per modificarlo, ma non abbiamo potuto inserire quelle conoscenze all'interno perché tra approvazione di Giunta, deposito e tempistiche varie, non è stato possibile tenerne in considerazione.

Vi chiedo quindi nelle valutazioni che farete di tenere in considerazione che gli atti pubblici, in particolare un bilancio di previsione, non sono scritti nel marmo quindi avremo di tutte le possibilità di andarlo a variare o modificare, soprattutto quelle conoscenze che abbiamo o con le necessità che abbiamo ma in particolare alla luce di quelle che sono in realtà le motivazioni che hanno influenzato determinate scelte.

Il bilancio che andiamo ad approvare oggi e di cui chiediamo una valutazione è frutto del momento in cui le utenze erano ancora a dei livelli molto elevati, oggi per fortuna la situazione è cambiata e se ricordate, durante il penultimo consiglio è stata fatta la variazione in cui abbiamo ridotto gli stanziamenti perché abbiamo visto che non vi era necessità di utilizzare avanzo per coprire parte corrente per pagare le utenze energetiche.

La possibilità di utilizzare avanzo per coprire i maggiori costi delle utenze energetiche è una possibilità che per il 2024 tuttora non sappiamo se ci sarà, di conseguenza, tra tutte le cose che ci sono, perché il bilancio non è solo utenze, sono state fatte delle scelte che sono ricadute chiaramente da una parte sull'Irpef dall'altra su dei tagli, mi sento di risollecitare quanto detto in precedenza teniamo in considerazione che se sono previste le variazioni di bilancio proprio per andare a correggere e per fortuna probabilmente le correzioni ci saranno quanto prima possibile.

Aggiungo un ultimo passaggio, il bilancio di previsione è stato redatto come dicevo in precedenza anche con un'organizzazione blindata, imposta, perché l'organizzazione dei vari passaggi è stata blindata e credo che questo vada tenuto in considerazione perché potrebbe addirittura arrivare ad essere considerato da alcuni un'azione di sfiducia nei confronti degli Enti Locali, una metodologia che va ad imporre che dalla ragioneria al Sindaco ci si parli tramite pec. quando nei comuni come il nostro la ragioneria il Sindaco distano 20 metri nello stesso corridoio e le porte di solito sono sempre aperte tranne quando c'è molto freddo, quindi credo che sia una forzatura che ha indotto dei risvolti, in questa redazione, sicuramente non positivi: perché, nel momento in cui occorre stringere (i tempi) devi farlo e quando devi chiudere hai delle tempistiche obbligate per chiudere.

Ad esempio l'impostazione sul Nido che noi vediamo in tutta l'azione di bilancio e che vedremo nel DUP è figlio di conoscenza di quel momento, in cui dovevano chiudere: La settimana dopo avevamo già la tranquillità di poter affermare che la redazione del bilancio di previsione era chiusa ma vi erano le conoscenze per prevedere alla prima variazione utile di sistemarlo.

Ci tengo a dirlo perché questo è l'undicesimo bilancio che porto in approvazione come Sindaco e sicuramente non è quello più esaltante sotto il profilo politico ma a parte il dato politico, è quello che molto probabilmente sarà il primo ad essere rimaneggiato, perché come dicevo è uno strumento purtroppo già superato ma, comunque, le scelte in quel momento andavano fatte, quindi ci tenevo a fare questo breve presentazione.

Come dicevo prima la discussione è sempre libera.

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Come esposto nel corso della presentazione dello schema del bilancio di previsione, trattato durante il Consiglio Comunale della settimana scorsa, nel corso degli anni è emersa sempre più la discrasia tra l'aumento della possibilità di attingere a fonti di finanziamento regionali e nazionali per la parte capitale e le riduzioni di trasferimenti esterni sulla parte corrente degli Enti Locali.

Sulla parte corrente però gravano i costi dell'Ente tra cui quelli incompressibili e necessari per il funzionamento della macchina amministrativa (come gli stipendi del personale), oppure quelli per il mantenimento degli edifici pubblici (come le manutenzioni ordinarie e le utenze), oppure ancora per la fornitura di servizi. I rincari dei costi dell'energia e l'inflazione gravano pesantemente sui bilanci dei Comuni che li subiscono in modo diretto e indiretto attraverso l'aumento del costo delle prestazioni di cui si servono per fornire a loro volta servizi per i cittadini.

Credo sia significativo ricordare alcuni dati: per l'anno 2022 e 2023 è stata data ai Comuni la possibilità di attingere ad avanzo di amministrazione per il pagamento delle utenze, scelta adottata anche da questa amministrazione che per il 2022 si è tradotta nell'utilizzo di € 130.000,00 di avanzo libero, dato ricavato dal consuntivo, mentre per il 2023 l'avanzo applicato sarà stimato in sede di consuntivo ad aprile 2024.

Sebbene il costo dei vettori energetici sia in calo, la congiuntura dell'aumento delle spese e dei trasferimenti in uscita a fronte di minori entrate ha reso necessario prevedere un incremento delle entrate tributarie relative all'Irpef per circa € 185.000,00 (con una previsione di entrata di circa € 635.000,00 rispetto ai € 450.000,00 con le aliquote precedenti).

Il numero di scaglioni è definito a livello nazionale: a partire da gennaio 2022 si è passati da 5 a 4 scaglioni riducendo così parte della possibile progressione contributiva.

Attualmente gli scaglioni sono 4:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Anche se con l'approvazione della manovra di bilancio, c'è la possibilità che si riducano a tre accorpendo i primi due scaglioni (redditi fino a € 28.000,00) il che ridurrebbe ulteriormente le possibilità di differenziare le aliquote.

Nel febbraio 2022 sono state deliberate le aliquote che sono attualmente in vigore:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	50.000	0,75%
50.001		0,80%

Per quanto sopra esposto, per mantenere una progressione tra scaglioni conservando una soglia di esenzione e, al contempo, continuare a garantire un gettito in grado di sostenere l'operatività del Comune, si propongono le seguenti aliquote

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

Con soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a € 12.000,00

Il Sindaco – Presidente:

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Cerico Valla – Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”.

Ho qualche considerazione da fare su questo punto ma preferisco accorparla all'ultima dichiarazione di voto visto che di fatto sono tutti provvedimenti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco – Presidente:

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 6 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto “*Addizionale Comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2024*”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;

- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Provincie e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.Lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nelle legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività,
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF- riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2022 con la quale sono state deliberate le aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 su quattro scaglioni di reddito come segue:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,40%
15.001	28.000	0,65%
28.001	50.000	0,75%
50.001		0,80%

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/03/2023 con la quale con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2022;

VALUTATE le scelte possibili al fine di definire una manovra strutturale che consenta di mantenere una progressione tra scaglioni conservando una soglia di esenzione e, al contempo, di continuare a garantire un gettito in grado di sostenere l'operatività del Comune, rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali servizi offerti;

DATO ATTO CHE, per garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti, si rende necessario procedere ad una modifica delle aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, di apportare le seguenti modifiche all'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 01/01/2024:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

DATO ATTO che dall'applicazione delle nuove aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 12.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 635.000, previsione calcolata sull'imponibile 2020 (ultimo disponibile), necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto con prot. n. 9836 del 05/12/2023 ad oggetto: "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2024-2026 e documenti allegati";

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)” quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

DI APPROVARE per l’anno 2024 per i motivi in premessa indicati, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF per l’esercizio finanziario 2024 nella misura sotto riportata:

Scaglioni di reddito (da)	Scaglioni di reddito (a)	Aliquota
0	15.000	0,77%
15.001	28.000	0,78%
28.001	50.000	0,79%
50.001		0,80%

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell’Addizionale comunale Irpef non superiore a 12.000,00 euro;

DI DARE ATTO che il testo integrale del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 10 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 55 DEL 21/12/2023

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione aliquote anno 2024.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 21/12/2023, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 55 del 21/12/2023 - viene oggi 31-01-2024 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 10-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARILIA MOSCHETTA